



## Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di **Bobbio** in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, è entrata in vigore dall'1 Maggio 2018.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive nonchè negli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che si trovano nel territorio del Comune di **Bobbio**. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

## Chi è soggetto all'imposta

Sono soggetti all'imposta i non residenti che pernottano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di **Bobbio**.

## Quanto si paga:

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28.07.04, n. 16)	Importo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alberghi a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso;</li> <li>• Residence turistico-alberghiera (R.T.A. – Residence) a 4 stelle;</li> <li>• Case e appartamenti vacanze (C.A.V. – gestione imprenditoriale) a 4 soli;</li> </ul>	€ 2,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior;</li> <li>• Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle;</li> <li>• Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli;</li> <li>• Strutture agrituristiche a 3 – 4 - 5 girasoli;</li> <li>• Villaggi turistici a 3 o 4 stelle;</li> </ul>	€ 1,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alberghi a 1 e 2 stelle;</li> <li>• Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle;</li> <li>• Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli;</li> <li>• Case per ferie, affittacamere (room &amp; breakfast, locande);</li> <li>• Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale);</li> <li>• Appartamenti ammobiliati per uso turistico;</li> <li>• Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&amp;B - Bed and Breakfast);</li> <li>• Strutture agrituristiche a 1 - 2 girasoli e strutture per il turismo rurale;</li> </ul>	€ 1,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campeggi, ostelli.</li> </ul>	€ 0,50

## Esenzioni:

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell'ospedale di Bobbio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto o portatori di handicap non autosufficienti, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell'ospedale di Bobbio in ragione di due persone per paziente;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio e non per servizi pagati in qualità di privati;
- e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di soccorso umanitario;
- f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque

- scuola, legalmente riconosciuta, con sede in Bobbio;
  - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza gruppi organizzati;
  - i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b) e c) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni;
  3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. g) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica, attestante i requisiti.
  4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi b), c) e g) sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.